

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per il Sig. **Ventimiglia Francesco** (C.F.VNTFNC94C21G273R) nata il 21 marzo 1994 a Palermo (PA) e ivi residente, in via Guido Jung, n. 11, CAP 90142, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; fax: n. 091 7722955; cirocatalano@pec.it) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; fax: n. 091 7722955; pec: irenecontorno@pecavvpa.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra **Maggiolini Martina**, nata a Firenze (FI) il 6 settembre 1996, residente a Castrolibero (CS), in Via Mariano Turano, n. 28 – CAP 87040;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1*», sostenuta da parte ricorrente in data 8 ottobre 2021, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 12 ottobre, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a **20,875**, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. **12**, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. **12** del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei alla prova scritta;
- dell'avviso recante «*Dichiarazioni titoli di precedenza e preferenza*», reso noto il 20 novembre 2021 sul sito istituzionale di parte resistente (www.riqualificazione.formez.it) sul portale *Step One*, dal quale si evince che è stata attivata la funzione specifica che consente di acquisire tali dichiarazioni, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di prendervi parte in quanto non idonea;
- della graduatoria di merito del concorso, di prossima pubblicazione, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulterà utilmente inclusa tra i candidati idonei;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui vi si prevede che il questionario si compone di «*una parte composta da dieci quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano piu' adeguata*», con la relativa attribuzione dei punteggi (0; 0,375; 0,75), nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

-ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui prevede che il questionario si compone di «una parte composta da dieci quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano piu' adeguata», con la relativa attribuzione dei punteggi (0; 0,375; 0,75), nella parte in cui può interpretarsi quale lesiva degli interessi di parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel profilo di Funzionario Amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni» (codice concorso FUNZAMM/005)), con riconoscimento del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) per il quesito situazionale censurato, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria di merito del concorso, di prossima pubblicazione, con il punteggio legittimamente spettante;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso, di prossima pubblicazione, nella posizione e con il punteggio positivo legittimamente spettante;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria del concorso.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 30 giugno 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50, la Commissione RIPAM ha indetto il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti di personale non dirigenziale, da inquadrare nel profilo di

*Funzionario Amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni», elevati a 2.736 a seguito delle modifiche apportate alla *lex specialis* il 30 luglio 2021 (G.U.R.I. - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60), avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.*

2. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha originariamente previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) prova preselettiva;
- ii) prova scritta;
- iii) prova orale;
- iv) valutazione dei titoli.

Successivamente, la Commissione RIPAM ha deciso di adottare le misure di semplificazione previste dall'articolo 10, comma 3, del Decreto-Legge n. 44/2021 («*Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici*»), modificando l'espletamento della procedura: ha così eliminato la prova preselettiva e la prova orale, sostituendole con **un'unica prova scritta** (cfr. Avviso di modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico, in atti).

3. – Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova in data 8 ottobre 2021 alle ore 16:30, presso il Centro Fiera Sud di Siracusa, per il cui superamento la *lex specialis* ha richiesto «**una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)**» (cfr. art. 7 del bando).

In via del tutto inedita, la prova scritta è consistita nella risoluzione di **quaranta quesiti a risposta multipla** articolati in due differenti parti:

«**a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle materie (...); diritto pubblico (...); diritto civile (...); organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; contabilità di Stato; elementi di economia pubblica (...)**

per quanto di interesse, **b) una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata**» (cfr. art. 7, cit.).

4. – Proprio i **quesiti situazionali** (dall'inglese *Situational Judgement Test – SJT*), diffusi nel mondo anglosassone e generalmente impiegati per mettere a fuoco le caratteristiche dei candidati,

assegnandoli al ruolo più adatto e performante da rivestire, costituiscono oggetto di interesse nel giudizio che ci occupa.

Già per loro natura, non conoscono univoci metodi di risoluzione: come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, **i candidati** chiamati a cimentarsi su tale tipologia di quesiti hanno il compito di **individuare, tra più alternative possibili, quella ritenuta maggiormente efficace, sulla scorta della relativa capacità di analisi, elaborazione e soluzione di problemi organizzativi e gestionali complessi.**

Per la valutazione della menzionata tipologia di quesiti, parte resistente ha scelto di **attribuire punteggi graduati «in funzione del livello di efficacia»:**

- **risposta più efficace: +0,75 punti;**
- **risposta neutra: +0,375 punti;**
- **risposta meno efficace: 0 punti»** (cfr. art. 7 del bando, *cit.*, e *Istruzioni*).

Ciò in quanto detti test, diffusi nel mondo anglosassone e generalmente impiegati per mettere a fuoco le caratteristiche dei candidati, assegnandoli al ruolo più adatto e performante da rivestire, **non conoscono già per loro natura, univoci metodi di risoluzione: i candidati** chiamati a cimentarsi su tale tipologia di quesiti hanno il compito di **individuare, tra più alternative possibili, quella ritenuta maggiormente efficace, sulla scorta della relativa capacità di analisi, elaborazione e soluzione di problemi organizzativi e gestionali complessi.**

5. – Eppure, l'elemento di "novità" correlato alla somministrazione di tali quesiti, che parte resistente ha inteso sperimentare nel concorso che ci occupa, ha mostrato ben presto tutti i suoi limiti.

Invero, una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, l'odierno ricorrente, ha appurato di aver ottenuto un punteggio, pari a 20,875, prossimo alla soglia di accesso ma insufficiente per poter essere ricompreso nel novero dei candidati idonei alla procedura di interesse.

Ciò è dipeso dalla presenza, all'interno della prova, di **un quesito situazionale manifestamente erroneo e/o fuorviante** (segnatamente, il n. 12), **la cui illegittima formulazione ha materialmente impedito al Sig. Ventimiglia di raggiungere il punteggio-soglia necessario ai fini dell'utile inclusione in graduatoria, pari a 21/30.**

In ordine alla domanda situazionale, l'Amministrazione ha omesso di prefigurare, come avrebbe dovuto, lo scenario necessario (*item*) per consentire al candidato di disporre di tutti gli elementi

necessari per individuare l'azione più efficace nella situazione specifica proposta dalla traccia, ma ha ritenuto irragionevolmente «*meno efficace*» (con attribuzione di punti 0) e **non** «*maggiormente efficace*») l'opzione di risposta indicata da parte ricorrente.

Lasciando al prosieguo dello scritto le valutazioni di merito sul contenuto del quesito situazionale contestato, suffragate dalla relazione tecnica della Dott.ssa Valentina Galioto, è sin d'ora necessario precisare che l'illegittima formulazione della domanda in questione e l'errata risposta che ne è derivata, hanno certamente penalizzato l'odierna parte ricorrente che, **per un divario davvero irrisorio (soli 0,125 punti!!!) non può utilmente ambire alla posizione lavorativa di interesse.**

Basterebbe la rettifica in aumento del punteggio di parte ricorrente **soltanto per tale quesito** per poter essere inclusa utilmente nella redigenda graduatoria dei candidati idonei (punteggio base 20,875 + ulteriori 0,75 per aver opzionato una risposta da considerarsi pienamente efficace = **21,625/30**).

6. – Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché le generalità di due soggetti potenziali controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO n. 12 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONEVOLZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile

che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile soluzione** all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La **formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti**, unita all'individuazione di **una e una sola risposta esatta** tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico**.

Nella **selezione per cui è causa**, nella quale, **accanto alle domande sulle materie** concernenti il profilo professionale ricercato, ha fatto la sua comparsa una nuova tipologia di **quesiti, c.d. situazionali**, recanti **opzioni di risposta comunque valide, ma differenti sul piano dell'efficacia**.

Così composti, hanno finito non per premiare il merito dei candidati, bensì il loro intuito e la loro capacità di giudizio, elementi che riguardano caratteristiche personali del soggetto, valutabili secondo **parametri non ancorati a criteri di valutazione certi e univoci**.

Noti ai nostri giorni quale portato dell'esperienza anglosassone, i test di giudizio situazionale sono normalmente utilizzati per valutare le *soft skills* (competenze trasversali) dei candidati, ossia le relative capacità di gestire criticità emerse in relazione ad una determinata situazione e posizione lavorativa (capacità di produrre risultati di qualità, capacità di apprendimento e perfezionamento, senso delle priorità e dell'organizzazione, resilienza, lavoro d'equipe, etc.).

Ciò vuol dire che, per effettuare correttamente una simile valutazione, **il quesito proposto dall'Amministrazione non deve essere context-free**, ma deve indicare tutti i **dettagli rilevanti per consentire ai candidati di analizzare lo scenario di contesto (item) e maturare una capacità di giudizio che, tra le tante azioni possibili, individui quella "più giusta", ossia quella maggiormente efficace**.

Nel nostro caso, come esposto in narrativa, parte resistente ha graduato le opzioni di risposta distinguendo:

- **risposte maggiormente efficaci** (valutate 0,75);
- **risposte neutre** (cui è stato assegnato un punteggio pari a 0,375);
- **risposte meno efficaci** (0 punti) (si veda, sul punto, l'art. 7 del bando di concorso).

Tuttavia, **se compito dell'Amministrazione era quello di porre il candidato di fronte a «situazioni concrete di lavoro»**, così da individuare la risposta univocamente da preferire, **ciò non è accaduto nel caso di specie**.

In effetti, presa visione del ventaglio di quesiti assegnati a parte ricorrente in sede di prova, **la domanda n. 12 risulta invariabilmente errata e/o fuorviante.**

Il quesito contestato è così formulato:

«Mi informano che due colleghi del mio team sono molto affiatati e che sono insieme anche nella pausa pranzo. Questo comportamento inizia ad infastidire i colleghi, che lamentano un calo del rendimento di entrambi:».

L'Amministrazione resistente ha indicato, tra le possibili soluzioni, le seguenti opzioni di risposta:

«A: Con fermezza li invito a prestare la dovuta attenzione perché il loro comportamento potrebbe ripercuotersi negativamente sulle performance del team (segnata dal ricorrente e valutata 0);

B: Monitoro i loro comportamenti senza intervenire, certo che la situazione si risolverà presto. Analizzo, allo stesso tempo, la possibilità di un mio intervento (considerata neutra, da 0,375 punti);

C: Mantenendo un tono disteso e rilassato li convoco e li informo che sto procedendo ad una nuova riorganizzazione dell'Ufficio e per favorire la loro crescita professionale, ritengo utile che siano inseriti in team differenti. Pertanto li inserisco in un corso di formazione per ampliare le loro competenze informatiche (valutata 0,75 punti)».

Secondo l'Amministrazione, la risposta *«**maggiormente efficace**»* (da 0,75 punti) sarebbe la C):

«Mantenendo un tono disteso e rilassato li convoco e li informo che sto procedendo ad una nuova riorganizzazione dell'Ufficio e per favorire la loro crescita professionale, ritengo utile che siano inseriti in team differenti. Pertanto li inserisco in un corso di formazione per ampliare le loro competenze informatiche».

Viceversa, il ricorrente ha deciso di rispondere A): *«Con fermezza li invito a prestare la dovuta attenzione perché il loro comportamento potrebbe ripercuotersi negativamente sulle performance del team»*, considerata **inspiegabilmente «meno efficace» (con conseguente assegnazione di 0 punti, anziché del punteggio pieno, pari a 0,75)**, pur avendo lo stesso opzionato una risposta che, sulla base degli elementi forniti dalla traccia, nonché degli studi e contributi teorici multidisciplinari di matrice psicologica, sociologica ed economica sul comportamento organizzativo, costituisce certamente la soluzione maggiormente efficace se correlata allo scenario proposto.

In proposito, **l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione è palese.**

Difatti, in relazione ad una traccia che concerne *«due colleghi del team molto affiatati e che sono insieme anche nella pausa pranzo»*, il cui comportamento inizia ad infastidire i colleghi, che

lamentano un calo del rendimento di entrambi, il candidato non avrebbe mai potuto individuare come risposta *maggiormente efficace* quella (presunta) individuata dall'Amministrazione, che segue un approccio a dir poco arbitrario per lo scenario in premessa: paradossalmente, per la situazione lavorativa descritta, si ritiene «*utile che (gli interessati) siano inseriti in team differenti. Pertanto li inserisco in un corso di formazione per ampliare le loro competenze informatiche*».

Due considerazioni si rendono immediatamente necessarie:

- 1) **inspiegabilmente drastica** è la scelta - che ad avviso del Formez sarebbe *maggiormente efficace* - di assegnare i componenti a *team* differenti, al solo fine di favorire una riorganizzazione dell'Ufficio e per favorire la loro crescita professionale;
- 2) l'organizzazione - per due colleghi affiatati in pausa pranzo, che indispongono gli altri colleghi - di un «*corso di formazione per l'ampliamento delle competenze informatiche*», associata alla **relativa assegnazione a team differenti**, risulta **assolutamente fuori contesto** con la situazione "lavorativa" presentata dal quesito e per un **calo di rendimento lamentato soltanto dai colleghi infastiditi** (scarsa contestualizzazione della domanda).

Si avrà modo, di seguito, di provarne l'illegittima formulazione anche attraverso la relazione tecnica della Dott.ssa Galioto, la quale chiarisce, con solide e valide argomentazioni, che nonostante l'estrema sinteticità della domanda in esame rendesse difficile isolare ed analizzare le variabili in gioco, rendendo il grado di soggettività della risposta molto elevato, **il ricorrente ha centrato la risposta corretta**.

A suffragare le considerazioni cui è giunto il Sig. Ventimiglia sono le nuove frontiere della *leadership* efficace, che secondo Paul Hersey e Ken Blanchard, ai quali si deve la prima teorizzazione del ciclo di vita della leadership nel 1969, dipendono da **diversi stili di leadership**: diversi, appunto, a seconda del contesto di riferimento, nel bilanciamento e nell'integrazione tra l'orientamento ai compiti (*task oriented*) e l'orientamento alle relazioni (*relation oriented*).

Sullo stesso filone, lo psicologo e giornalista statunitense Daniel Goleman ribadisce che la scelta di quale stile adottare dipende dalle caratteristiche del gruppo, dalle loro competenze ed esperienza, dal loro affiatamento e, non ultimo, dalle caratteristiche emotive e psicologiche dello stesso leader.

Si può così ipotizzare come pienamente efficace nel caso in esame uno **stile c.d. democratico**, che **responsabilizza ogni componente verso il raggiungimento degli obiettivi ma non lo "emargina"**: circostanza, quest'ultima, che si determinerebbe nel caso di assegnazione repentina a team diversi («*Mantenendo un tono disteso e rilassato li convoco e li informo che sto procedendo ad una*

nuova riorganizzazione dell'Ufficio e per favorire la loro crescita professionale, ritengo utile che siano inseriti in team differenti. Pertanto li inserisco in un corso di formazione per ampliare le loro competenze informatiche»).

Il rischio è che i soggetti coinvolti diventino vittime di un approccio rigido e impositivo (cfr. relazione tecnica in atti), considerando che l'affiatamento tra membri di un'equipe comporta una concordanza di vedute e di intenti e la fusione delle capacità dei singoli componenti e quindi dovrebbe essere considerata un valore aggiunto e non un problema o un errore da "punire".

La risposta C) propone l'adozione di una tecnica socio-politica denominata del "divide et impera" che ha alla sua base la convinzione che la divisione, la rivalità e la discordia tra i soggetti giovi a chi vuole dominarli.

Su tali basi, è evidente che l'opzione C), ritenuta maggiormente efficace dall'Amministrazione, sia all'evidenza errata (e non maggiormente efficace) perché dà per presupposti elementi non noti, non provati né rinvenibili dalla traccia:

- 1) che il calo di rendimento sia dovuto a scarse competenze, di natura informatica, dei collaboratori affiatati, di cui viene disposto l'inserimento in un corso di formazione;**
- 2) che l'affiatamento tra i colleghi possa essere considerato un disvalore, tanto da doverli separare per il fastidio provato da altri colleghi;**
- 3) che, per una sola informazione recepita da componenti del *team* di lavoro, un datore di lavoro (anche questo dato si desume tra le righe, ma dai soli elementi forniti dalla traccia non risulta affatto chiaro), senza accertarsi personalmente di quanto riferito da altri, intervenga dando seguito alle lamentele dei colleghi per evitare che questi continuino ad "infastidirsi".**

Diversi studiosi concordano nell'affermare che l'approccio insito nella risposta C determini dissonanza emotiva e che, perciò, debba essere scongiurato ed evitato, pena rischio di alienazione.

Viceversa, la risposta fornita dal ricorrente non può che ritenersi maggiormente efficace di quella indicata da parte resistente («*Con fermezza li invito a prestare la dovuta attenzione perché il loro comportamento potrebbe ripercuotersi negativamente sulle performance del team – valutata irragionevolmente 0*).

A differenza dello stile descritto nella risposta C, indice di un approccio "distruttivo", il candidato si propone di non alternare l'armonia nel *team*, ma **con altrettanta chiarezza invita gli interessati a prestare attenzione, dimostrandosi un leader efficace**, connotato da Intelligenza Emotiva, capace

di gestire le emozioni e di approcciarsi all'altro con la giusta dose di empatia, serietà e autorevolezza, tutti elementi contenuti nella risposta A (cfr. relazione in atti).

Questo tipo di approccio, suggerito da Goleman, studioso indiscusso del comportamento, deve ritenersi senza dubbio da preferire quando c'è la necessità di **prevenire o evitare conflitti** fra i componenti del *team*, per garantire **la coesione e il raggiungimento degli obiettivi**.

Non vi è alcun dubbio che la risposta segnata dal ricorrente - e cioè la lett. A) - sia la maggiormente efficace, a partire proprio dagli elementi, gli unici a disposizione, forniti dalla traccia, come si avrà modo di leggere nella relazione tecnica dell'esperta.

In aggiunta, a ben vedere, la formulazione del quesito non avrebbe mai potuto condurre il Sig. Ventimiglia a ritenere «*pienamente efficace*» la C, non riuscendosi in alcun modo ad intravedere, dalla lettura della traccia, alcun parametro di riferimento, se non quelli colti dallo stesso tra le righe, per l'individuazione della risposta "più giusta". Proprio per tale ragione, dovendosi differenziare le relazioni conflittuali che insorgono in azienda tra capo e collaboratore da quelle meramente conflittuali, discriminanti o prevaricanti tra colleghi, correttamente il ricorrente ha ritenuto maggiormente efficace la risposta A).

Per converso, la risposta considerata maggiormente efficace da Fornez non individua una soluzione mediana, bensì produce dissapori e ostilità all'interno del *team*, eleva la tensione e alimenta fratture.

Diversamente opinando, dando per scontato, data la prova concorsuale alla quale si partecipa, che il ruolo cui ambire sia quello di Funzionario Amministrativo presso una Pubblica Amministrazione, verrebbe **meno il presidio delle variabili di contesto**.

In casi come quello che ci occupa, non si può prescindere da un'attenta analisi degli elementi organizzativi, da rendere a disposizione del candidato; laddove gli stessi, come nel caso del quesito, siano assenti, non si può che optare per la strada della maggiore chiarezza.

Senza considerare che, data l'estrema vaghezza dei quesiti censurati, una batteria di quiz di preparazione messa a disposizione dall'Amministrazione precedente sarebbe stata assolutamente necessaria.

Del resto, nonostante l'Amministrazione goda di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare - come invece accaduto nella specie - nella manifesta illogicità.

Basterebbe la rettifica in aumento del punteggio attribuito al ricorrente su tale domanda per consentirle l'utile ingresso in graduatoria, essendo stata esclusa per un divario di soli 0,125 punti dal punteggio-soglia (21/30).

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, mancherebbe la possibilità di valutare il candidato su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

E invero, *«affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta»* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

Da ultimo, codesto Ecc.mo Tribunale ha avuto recentemente l'occasione di rilevare che *«non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta»* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. Terza-quater, n. 7392/2018).

A sua volta, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell'acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, **con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione**. La violazione di tale regola invece, anche solo rispetto ad un singolo quesito, comporta inevitabilmente conseguenze pregiudizievoli sulla prova dei candidati

penalizzati, i quali, per difendersi dal torto subito, hanno un unico strumento: **agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.**

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione del ricorrente che, **del tutto irragionevolmente, non avrà la possibilità di essere ricompreso, per un divario assolutamente irrisorio, nella graduatoria di merito dei candidati idonei.**

I.II SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con specifico riguardo alla contestazione del quesito n. 12 del questionario somministrato all'odierno ricorrente e sul superamento della prova di resistenza vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio di 20,875 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione delle domande considerate errate, otterrebbe un punteggio pari a 21,625 (punteggio base 20,875 + punteggio pieno per la risposta fornita, ossia 0,75, senza considerare che il ricorrente raggiungerebbe i 21/30 anche a voler considerare la risposta dallo stesso fornita alla domanda situazionale incriminata (n. 12) «neutra», da 0,375).

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, avendo risposto in modo errato (meno efficace) secondo la prospettazione della Commissione, ma «*maggiormente efficace*» secondo quanto precedentemente riferito, gli basterebbe **la rettifica in aumento del punteggio in relazione al solo quesito contestato per superare pienamente la soglia di accesso fissata dalla *lex specialis*.**

E invero, data la correttezza sostanziale della risposta fornita da parte ricorrente, deve essere dichiarata l'esattezza anche formale di tale risposta, sebbene diverse da quella individuata quale *unica maggiormente efficace* da parte della Commissione.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. 12 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento degli stessi, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **0,75 punti per la domanda situazionale censurata** (corrispondendo a 0,75 il punteggio previsto per la risposta **maggiormente efficace**), con conseguente riconoscimento del complessivo punteggio definitivo di 21,625/30 e inclusione in graduatoria.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione della stessa, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Come risulta dal calendario in atti, **le prove scritte sono terminate lo scorso 8 ottobre.**

Straordinariamente, si è presenza di una prova unica: pertanto, **a breve saranno valutati i titoli dei candidati risultati idonei, ai fini della successiva pubblicazione della graduatoria dei candidati vincitori,** e solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includervi l'odierna parte ricorrente, **evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.**

Il 20 novembre scorso, infatti, è stato reso noto sul sito istituzionale di parte resistente (*www.riqualificazione.formez.it*) **l'avviso recante «Dichiarazioni titoli di precedenza e preferenza», dal quale si evince che sul portale Step One è stata attivata la funzione specifica che consente di acquisire tali dichiarazioni.**

La procedura prosegue il suo corso, dunque.

Non soltanto si tratta di **concorso cd. fast track,** ma la **medesima graduatoria è destinata a rimanere vigente,** a seguito della modifica che ha interessato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, entrata in vigore l'1 gennaio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio per il 2020), **per i prossimi due anni,** senza considerare che **la stessa può essere resa a disposizione di altri enti.**

Già l'implementazione dei posti messi a bando, da 2.133 a 2.736, è assoluto indice della necessità di assumere maggiori unità di personale.

Posto che l'odierna parte ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere ricompresa, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatole in presenza di quesiti ambigui e fuorvianti, nella graduatoria dei candidati idonei, **superando con il solo quesito contestato la soglia minima di idoneità, la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione.**

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, l'Ecc.mo Collegio ha ravvisato, pur «*al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di*

ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta esatta» (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182; decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

Peraltro, S.E. il Presidente della Sezione ha ordinato, recentemente, all'Amministrazione intimata il «*deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, al più presto possibile*» (decr. cau., Sez. I Bis, nn. 6713 e 6714 del 27 novembre u.s.).

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata.

In aggiunta, parte ricorrente – ove utilmente incluso, come auspicato in questa sede, nel novero dei candidati idonei – potrebbe far valere un ulteriore titolo (voto di laurea: 110/110) dichiarato in domanda, in relazione al quale si prevede - *ex art 9 della lex specialis* - il riconoscimento di 1,5 punti per la «*votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso*» (cfr. art. 9, comma 5, lettera 'a' del bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30/06/2020).

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati idonei, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, individuandole per una candidata per le vie brevi.

Nelle more della pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati idonei, non è allo stato individuabile il soggetto controinteressato, ossia «*il soggetto, contemplato nell'atto impugnato ovvero facilmente individuabile dalla lettura dello stesso, che per effetto diretto ed immediato del provvedimento impugnato abbia ottenuto una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dell'atto impugnato e che perciò ha un interesse sostanziale antitetico e di segno contrario rispetto all'interesse del ricorrente*» (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. VI, 23/10/2020, n. 6449).

Si chiede, dunque, ove ritenuto necessario, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio di idoneità e, pertanto, merita di essere inclusa nella graduatoria finale di merito.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che le consenta di essere inclusa nella graduatoria di prossima pubblicazione.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la ricorrente, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere nominata vincitrice.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: disporre *ex art. 41 c.p.a.*, ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via istruttoria**: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica *ex artt. 19 e 66 c.p.a.* ovvero consulenza tecnica d'ufficio *ex art. 67 c.p.a.* per constatare l'erroneità delle domande segnalate in ricorso come errate;

- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, e/o all'adozione di ogni altra misura volta a consentirle di essere inclusa nell'elenco degli idonei al concorso, per il profilo di interesse;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio positivo spettante sul quesito situazionale, nella graduatoria del concorso;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Roma, 6 dicembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Ciro Catalano

Avv. Simona Fell

Avv. Irene Contorno